

**PIANO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO
ALL'APERTO**

Oggetto - Il presente piano costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto delle attività di somministrazione.

**CAPO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 1 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente piano devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

Art. 2 - Domanda e contenuto della concessione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite con atto della Giunta. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini stabiliti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti urgenti in materia ambientale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica autorizzazione o concessione.

La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente piano;

- espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
- relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- planimetria in scala 1/200 stato attuale, con tutte le occupazioni attualmente presenti, e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm. 10x15;
- piante e prospetti di progetto delle singole occupazioni in scala 1/100, compresi gli edifici di pertinenza;
- disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
- Rendering o viste prospettiche dei dehors contestualizzate nell'ambiente urbano;
- relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del piano comunale per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto ed atti conseguenti, nonché l'idoneità statica;
- Relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico);
- dichiarazione che l'impianto elettrico sarà realizzato in base alla vigente normativa; dopo la definitiva realizzazione dovrà essere prodotta la relativa certificazione.
- dichiarazione che l'impianto di riscaldamento sarà realizzato in base alle norme per i locali pubblici; dopo la definitiva realizzazione dovrà essere prodotta la relativa certificazione.

Art. 3 - Durata della concessione

Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente piano sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 - 15.11. e 16.11. - 14.03. Le chiusure stagionali, possono però essere utilizzate in tutto il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 30 aprile. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 7

del presente piano. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 10.

Art. 4 - Rilascio della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento se dovuto del canone di concessione spazi ed aree pubbliche di cui al vigente piano.

Art. 5 - Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 10 del presente piano;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.
- provvedere al conferimento dei rifiuti con apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 6 - Impatto acustico

Nel rispetto delle disposizioni previste nel "regolamento attività rumorose" il titolare della concessione di suolo pubblico (senza attività musicale) dovrà:

- nel caso che l'attività dell'esercizio cessi entro le ore 22,00 darne esplicita dichiarazione scritta;

- nel caso che l'attività dell'esercizio si protragga oltre le ore 22,00 presentare in duplice copia "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

Art. 7 - Revoca o sospensione della concessione

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) "l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite".

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente, il provvedimento originale.

Art. 9 - Decadenza della concessione

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dalla Direzione che a suo tempo ha rilasciato l'atto concessorio, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, secondo una specifica disciplina che sarà adottata dalla Giunta Comunale, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:

- realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
- trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento concessorio;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

In caso di decadenza del provvedimento concessorio non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto, il rinnovo della concessione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

Art. 10 - Rinnovo della concessione

- Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta alla Direzione Comunale competente evidenziando gli estremi della originaria concessione;
- la domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza;
- la concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento;
- sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell'atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 2 del presente piano.

Non si procederà al rinnovo della concessione oltre che nei casi previsti dall'art. 9 nelle seguenti fattispecie:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;

- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;
- Nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa; resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniegare il rinnovo della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 11 - Occupazioni abusive

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 12 - Sanzioni pecuniarie

Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 9 ed 11, nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente piano, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 13 - Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente piano sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dalla Delibera Consiliare n° 73 del 24.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 14 - Campo di applicazione

Il campo di applicazione del piano per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del

Comune di Firenze e si estende a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in possesso dei requisiti stabiliti dal Piano comunale della funzione di somministrazione, approvato dal C.C. in data 24.07.2008 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 42 - bis del Codice Regionale del Commercio (L.R. 28/2005 integrata e modificata dalla L.R. 34/2007).

Al fine e per gli effetti del presente piano, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale dei *déhors* e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

E' possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico per spazi di cortesia all'aperto anche ad attività di gelaterie e cioccolaterie artigianali e commercianti alimentari su area pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi e dunque non in possesso dei requisiti stabiliti dal Piano Comunale di somministrazione, approvato dal C.C. in data 24.07.2008, ai sensi dell'art. 42bis del Codice Regionale del Commercio (L.R. 28/2005 integrata e modificata dalla L.R. 34/2007). Le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni saranno individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 15 - Attuazione del Piano - Zonizzazione

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Piano individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

1. zona "1" del territorio comunale coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale Unesco individuata nell'allegata mappa cartografica ambito denso di assetti storici dominanti.
2. aree del territorio comunale esterne alla zona "1".

Art. 16 - ZONA "1":

Nella zona 1 per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i *dehors* devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.

La Giunta e/o Uffici competenti approvano i progetti tipo da adottare per la realizzazione di tali occupazioni definendone le caratteristiche costruttive.

Art. 17 - Aree del territorio comunale esterne alla zona "1":

Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1, sono consentite occupazioni con caratteristiche tecniche, specifiche e gli elementi costituenti l'occupazione, previsti da apposito provvedimento della Giunta e/o Uffici competenti.

Art. 18 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico

Nell'ambito del tessuto cittadino sono state rilevate delle aree all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico. L'importanza di alcuni assi viari di notevole interesse storico-artistico ed ambientale, ed al contempo l'impossibilità strutturale di alcuni spazi (carreggiate di ridotte dimensioni, corsie a traffico intenso, ecc.) comportano la determinazione delle seguenti aree dove non è consentita l'occupazione del suolo pubblico:

- Borgo Albizi (degli) dal n. 26/r (lato sinistro) al n. 40/r (lato destro)
- Piazza Antinori (degli)
- Piazza de' Frescobaldi
- Piazza de' Rucellai
- Piazza Santa Trinita
- Piazzale Uffizi (degli)
- Ponte Vecchio
- Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
- Via Calimala (di)
- Via Calzaiuoli (dè)
- Via Corso (del)
- Via Guicciardini
- Via Maggio
- Via Por Santa Maria
- Via Proconsolo (del)
- Via Roma
- Via Speciali (degli)
- Via Strozzi (degli)
- Via Tornabuoni
- Via Vigna Nuova (della)

Art. 19- Caratteristiche generali delle occupazioni comuni a tutte le zone:

19.1 - Larghezza dell'occupazione

Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al piano terra, salvo consenso di chi, ivi, detiene aperture private e/o commerciali.

È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio commerciale;
- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi; in presenza di un marciapiede libero di dimensioni pari o superiori a ml. 3,00 non è necessaria l'autorizzazione del frontista.

La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a ml. 12,00. Sono consentite deroghe a questo limite esclusivamente nel caso che l'occupazione venga a trovarsi davanti agli sporti del concessionario.

19.2 - Distanze

La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina deve essere pari a ml. 0,75;

Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.

le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. In zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti;

le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50, la distanza minima dai fusti arborei deve essere pari a ml. 0,50 e non devono essere realizzate strutture interrato di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 metri dal fusto stesso;

le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

19.3 - Manutenzione - Sicurezza - Accessibilità

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone;

i manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;

i manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le attività di cui al presente piano, dovranno garantire adeguata accessibilità ai locali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano per la funzione di somministrazione.

19.4 - Servizi di qualità

Fatta eccezione per gli spazi di cortesia previsti all'art. 14, le attività di somministrazione di cui alla L.R. 34/2007, che intendono utilizzare gli spazi pubblici secondo le indicazioni dettate dal presente piano dovranno altresì munirsi dei seguenti servizi di qualità secondo la disciplina tecnica individuata dalla Giunta e/o Uffici competenti:

- a) - Accessi gratuiti ad Internet con modalità Wireless a favore dei clienti.
- b) - Attrezzature al servizio per l'infanzia all'interno dei locali.

Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato, comuni a tutte le zone:

Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- controviali
- portici e percorsi pedonali coperti.

20.1 - Aree pedonali

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a ml. 3,50;
- le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso; potrà essere valutato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività.
- nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00;
- nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione sarà di ml. 2,00.

20.2 - Aree carrabili

Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;

- in ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 m.; in zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque ml. 1,50= di libera circolazione dei pedoni.
- l'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine).

20.3 - Controviali

Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale ed il marciapiede, o in assenza di questo l'edificio.

Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili.

Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse a condizione che siano ricomprese nella riprofilatura dell'area di pertinenza degli alberi o all'interno dell'area a parcheggio;

Quando nel controviale è presente un allargamento pedonale, in aggiunta ad un marciapiede di almeno ml. 1,50, le occupazioni potranno essere collocate sullo stesso (allargamento) anche se non in aderenza al fabbricato prospiciente.

20.4 - Portici e percorsi pedonali coperti

Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e sollevanti;

La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

20.5 - In piazze e slarghi esterni alla zona 1 la profondità dell'occupazione potrà essere pari a ml. 12,00 in analogia a quanto previsto dall'art. 20.1 comma 3 a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale e comunque siano mantenuti almeno ml. 3,50 di carreggiata libera di scorrimento.

Art. 21 - Norma Transitoria e tempi di attuazione della disciplina regolamentare:

- Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del nuovo regolamento e dei provvedimenti di attuazione, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettati;
- Nelle more dell'approvazione di tali disposizioni le concessioni verranno rinnovate fatta salva l'applicazione degli artt 9 e 10 del presente piano.
- Le occupazioni già concesse con le caratteristiche previste dal precedente piano saranno mantenute fino al 15.03.2011.
- Fino al 15.11.2011 è sospeso il rilascio di nuove concessioni suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto dell'Area Unesco. Sono fatte salve le richieste in corso di istruttoria esistenti fino alla data di approvazione della presente.